

Regolamento per l'uso, la tutela e la valorizzazione del verde pubblico e delle aree attrezzate all'uso pubblico nonché del verde privato.

Art. 1: Finalità

Il presente regolamento ha lo scopo di salvaguardare in tutto il territorio comunale il verde esistente e quello di nuova formazione.

Sensibilizzare la cittadinanza all'utilizzo del verde pubblico ed ai comportamenti da tenere nelle aree pubbliche.

Valorizzare le funzioni del verde (termoregolazione, riduzione inquinamento acustico, funzione idrogeologica, funzione estetica, funzione- psico- sociale).

Art. 2: Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica a tutela delle aree di uso pubblico, destinate a verde o comunque aperte alla pubblica fruizione.

Art. 3: Classificazione delle aree verdi

- Verde ricreativo
- Verde di pertinenza degli edifici scolastici ed edifici comunali, compatibilmente alla natura di questi.
- Impianti sportivi
- Alberature stradali
- Aiuole spartitraffico
- Arredo urbano

Art. 4: Norme comuni

Gli spazi a verde sono riservati al riposo, al gioco, al tempo libero, ad attività sociali e/o ricreative.

Sono vietate tutte le attività e i comportamenti che possono causare danni alla vegetazione e all'arredo urbano o disturbare il tranquillo godimento di chi sosta o passeggia.

E' vietato esercitare giochi che possono, causare incidenti alle persone, alle infrastrutture, agli arredi, danneggiare la vegetazione esistente.

I proprietari dei cani, sono tenuti a tenere gli animali al guinzaglio e di munirsi di apposite attrezzature (palette e sacchetti) utili alla rimozione di eventuali deiezioni.

Art. 5 Verde ricreativo

Il verde ricreativo è di pubblica fruizione e comprende i giardini pubblici, le aree attrezzate, i parchi gioco e le piazze.

In tali aree è vietato:

- compiere atti vandalici a danno degli elementi vegetali, essenze arboree ed arbustive, siepi manti erbosi, elementi di arredo urbano quali: panchine, fioriere, giochi, segnaletica, lampioni fontanelle;
- introdurre motocicli o altri mezzi non autorizzati;
- l'accesso, la circolazione e la sosta di veicoli a motore;
- affiggere volantini e manifesti sugli alberi, arbusti ed elementi di arredo urbano;
- consentire agli animali di effettuare deiezioni;
- abbandonare o gettare rifiuti, carta, involucri di ogni genere fuori dagli appositi contenitori;
- scaricare materiale di qualsiasi natura e consistenza;
- calpestare i tappeti erbosi;
- praticare giochi incompatibili con il corretto uso e la conservazione delle attrezzature esistenti.

Art. 6: Uso di attrezzature ludiche

Le attrezzature ludiche di proprietà comunale esistenti nelle aree pubbliche, qualificate verde ricreativo e/o in altre aree comunali aperte al pubblico, possono essere utilizzate da bambini solo se accompagnati. È comunque vietato l'uso di tali attrezzature qualora il bambino non abbia almeno tre anni di età ovvero si tratti di ragazzi di età maggiore a 14 anni.

Art. 7: Verde privato

È vietato ai privati l'abbattimento di alberi o arbusti con un'età stimabile in oltre vent'anni di vita.

La rimozione è ammessa nei casi in cui il proprietario sia obbligato a rimuovere le essenze arboree ed arbustive perché:

- l'ubicazione costituisca grave pericolo per persone o cose;
- debbono essere eseguiti interventi edilizi, ammessi dalle norme urbanistiche.

In tali casi l'abbattimento deve essere autorizzato dall'Ufficio Tecnico Comunale e gli alberi ed arbusti rimossi devono essere ripristinati in misura equivalente o congrua rispetto al patrimonio verde esistente prima dell'inizio dei lavori e comunque conformi alle normali regole paesaggistiche e climatiche.

I proprietari o i possessori a qualunque titolo di terreni in stato di abbandono, scarpate e cunette con vegetazione incolta, debbono eseguire tutti gli interventi indispensabili atti a prevenire incendi e comunque qualsivoglia pericolo per l'incolumità pubblica e privata.

I privati le cui piante sporgono al di fuori della proprietà e che possono essere causa anche soltanto di potenziale pericolo per la caduta in aree pubbliche di rami e/o tralci e che intralciano il transito pedonale, sono tenuti ad eseguire gli interventi necessari (come ad esempio le potature) atte ad evitare tali situazioni di pericolo.

I proprietari dei terreni in cui si trovano conifere del genere Pinus o Cedrus infestati da processionaria del Pino “ Traumatocampa pityocampa” sono obbligati ad effettuare tutti gli interventi necessari a tutela della salute pubblica e degli animali e alla sopravvivenza del popolamento arboreo, secondo quanto disposto da D.M. 17/04/1998.

Art. 8: Vigilanza

La vigilanza ed il controllo relativo all’uso, godimento e quant’altro previsto dai precedenti articoli è di competenza della Polizia Municipale, anche coadiuvata da associazioni di volontariato non lucrative.

Art. 9: Sanzioni

Chiunque violi uno dei divieti di cui alle predette disposizioni è soggetto, in applicazione analogica dell’art.15 del Decreto Legislativo del 30/4/1992 n.285 e successive modifiche ed in virtù della Legge 24/11/1981 n. 689 (in quanto applicabile), alla sanzione amministrativa del pagamento di € 33,60.

I proventi delle sanzioni di cui al comma precedente saranno utilizzati per la gestione delle aree verdi e l’attuazione del presente regolamento.

I trasgressori sono tenuti, oltre che al pagamento delle predette sanzioni, al ripristino dei luoghi e/o delle cose danneggiate anche sotto forma di risarcimento dei danni.

Rimane ferma comunque l’eventuale ulteriore responsabilità penale a carico dei trasgressori derivante dalla violazione dei suddetti divieti.

Art. 9 bis

L’Amministrazione Comunale provvederà alla messa a dimora di un albero per ogni neonato residente, individuando delle apposite aree, in attuazione della legge n. 113/92

Art. 10: Disposizioni finali

Il presente regolamento, si deve intendere integrato per tutto quanto non disciplinato e previsto nei precedenti articoli, dalle seguenti disposizioni di legge.

Copia del Regolamento è depositata presso l’Ufficio Tecnico comunale, il Comando di Polizia Municipale ed è altresì pubblicata sul sito internet del Comune.

Copie sono affisse in apposite bacheche presso le aree a verde.

Art. 11: Entrata in vigore

Il presente Regolamento, previa approvazione del Consiglio Comunale, entrerà in vigore il giorno successivo alla esecutività della delibera.